

TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 1) - Rischi assicurati

Con riferimento all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia riguarda esclusivamente i sinistri concernenti il veicolo o la persona indicata in polizza.

Sono assicurati il proprietario o locatario del veicolo, il conducente autorizzato ed i trasportati per gli eventi assicurativi connessi al veicolo identificato e si riferisce ai seguenti casi:

- danni subiti dal veicolo, dal proprietario, dal conducente autorizzato e/o dai trasportati per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del veicolo;
- danni cagionati dal proprietario o dal conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati per reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo;
- pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite non sia inferiore a € 1.000,00;
- istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente della circolazione;
- istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente della circolazione.
- arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Filo diretto Assicurazioni), limitatamente a controversie per liquidazioni di danno.

Art. 2) - Rischi esclusi

Ad integrazione dell'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non è operante:

- a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione, dalle disposizioni vigenti;
- c) se il conducente del veicolo non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore o se viene sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza o per fuga o per omissione di soccorso;
- d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato in polizza inerenti il mancato pagamento del premio assicurativo.

Art.3) Limiti territoriali

La validità territoriale della presente sezione è estesa al Mondo intero.

GARANZIA ASSISTENZA

GARANZIE PRESTATE

Soccorso Stradale e Depannage per guasto (senza limiti di importo)

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a guasto tale da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, se presente entro un raggio di 50 Km, oppure all'officina più vicina in grado di riparare il guasto od eventualmente per effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Soccorso Stradale e Depannage per incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto (senza limiti di importo)

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Se il veicolo rimane immobilizzato in seguito a incidente, incendio, ritrovamento dopo furto o tentato furto, tali da renderlo non marciante autonomamente, la Centrale Operativa invierà (24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno) tenendo a proprio carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo per trainare il veicolo alla più vicina carrozzeria della Casa Costruttrice oppure è data facoltà all'Assicurato di indicare una carrozzeria di sua fiducia per il trasporto del proprio veicolo, purchè presenti entro un raggio di 50 km dal luogo dell'immobilizzo.

Il mezzo di soccorso potrà effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. Restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni altra spesa di riparazione.

Gli eventuali costi di deposito giornaliero rimangono a carico dell'Impresa sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora l'evento avvenga al di fuori della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o percorsi fuori strada).

Veicolo Sostitutivo

(valida per autovetture)

Se il veicolo subisce il furto totale o il tentato furto o è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio o ritrovamento dopo furto, e la relativa riparazione richiede più di 8 ore di manodopera secondo i prontuari dei tempi di riparazione della Casa costruttrice e certificate da officine autorizzate, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un'autovettura in sostituzione di cilindrata 1.200 c.c. fino ad un massimo di 3 giorni.

Restano a carico dell'Impresa i costi del noleggio e delle polizze assicurative obbligatorie mentre a carico dell'Assicurato rimane il costo delle polizze facoltative, del carburante, di eventuali multe o eccedenze di noleggio non autorizzato.

Il noleggio è subordinato alla disponibilità di autovetture delle Case di Autonoleggio convenzionate.

Invio pezzi di ricambio all'estero

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Se il veicolo si trova all'estero ed è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale ed i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione non sono reperibili nella Nazione in cui si è verificato l'evento, la Centrale Operativa provvederà ad inviare con il mezzo adeguato i suddetti pezzi e l'Impresa terrà a carico le relative spese di trasporto. Restano a carico dell'assicurato il costo dei

pezzi di ricambio e le spese doganali. La prestazione è operante solo per i pezzi reperibili presso i concessionari ufficiali della rete della casa costruttrice.

La prestazione non è operante nel caso in cui l'Assicurato non dia adeguate garanzie di pagamento dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

Spese di albergo

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Qualora a seguito di furto totale o parziale, guasto, incidente, incendio, il veicolo sia immobilizzato ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato e la riparazione preveda più di 24 ore di fermo veicolo, costringendo i passeggeri ad una sosta forzata per una o più notti, la Centrale Operativa organizza e l'Impresa tiene a carico il pernottamento e prima colazione fino al massimale di € 300,00 per evento e qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Le spese diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell'Assicurato.

Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Se il veicolo si trova ad oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato e subisce il furto totale oppure a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale e rimane immobilizzato per oltre 24 ore, la Centrale Operativa organizza il proseguimento del viaggio dei passeggeri fino al luogo di destinazione o il rientro sino al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione: biglietto aereo classe economica / biglietto ferroviario prima classe / passaggio in nave classe turistica. Il massimale è sia in Italia che all'estero di € 500,00 per evento.

Invio taxi

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Se il veicolo è immobilizzato in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale, la Centrale Operativa invia un taxi fino all'officina/carrozzeria presso la quale è stato trasportato il veicolo o sul luogo dove si è verificato l'immobilizzo, per accompagnare i passeggeri presso il più vicino albergo o la più vicina stazione di autonoleggio, stazione ferroviaria, aeroporto o porto, al fine di consentire il proseguimento del viaggio o il rientro presso il luogo di residenza. L'Impresa tiene a proprio carico la prestazione fino ad un massimo di € 100,00 qualsiasi sia il numero dei passeggeri.

Trasporto/Rimpatrio del veicolo (Italia e Estero)

(valida per autovetture e camper)

Se il veicolo è immobilizzato all'estero in seguito a guasto, incidente, incendio, furto parziale, ritrovamento dopo furto totale e il relativo fermo per la riparazione è superiore a 3 giorni, la Centrale Operativa effettuerà con il mezzo di soccorso adeguato, il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo fino al luogo in Italia prescelto dall'Assicurato. L'Impresa terrà a proprio carico i costi del trasporto e dell'eventuale custodia del veicolo entro un massimale di € 1.500,00.

Trasporto in autoambulanza

(valida per autovetture, camper, autocarri fino a 35 q.li)

Qualora l'Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza a seguito di infortunio da incidente o malattia improvvisa, aggressione per tentata rapina, insorti durante la circolazione con il veicolo assicurato, la Centrale Operativa organizza il trasferimento sino al centro di assistenza sanitaria più vicino. Le spese di trasporto rimangono a carico dell'Impresa.

Piantonamento del veicolo

(valida per autocarri fino a 35 q.li)

Qualora in caso di guasto, incendio, incidente, tentato furto, ritrovamento dopo furto, il veicolo rimanga immobilizzato in condizioni tali da richiedere la custodia dei beni trasportati l'Impresa provvede ad organizzare la vigilanza dei beni trasportati per il tempo necessario ad effettuare il trasporto del veicolo e/o le riparazioni atte a ripristinare la sicurezza del veicolo.

I costi di intervento sono a carico dell'Impresa sino ad un importo massimo di € 600,00 per evento e per anno assicurativo.

Esclusioni specifiche per la garanzia Assistenza

- ⌚ Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente. Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ⌚ L'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall'Assicurato.
- ⌚ SONO ESCLUSI TUTTI GLI AUTOCARRI CON PESO SUPERIORE A 35 QUINTALI
- ⌚ L'Impresa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a causa di forza maggiore od a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato.
- ⌚ Relativamente a ciascun Assicurato la durata massima della copertura per ciascun periodo di permanenza continuativa all'estero nel corso di ogni annualità è di 60 giorni.
- ⌚ Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni previste, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

RITIRO /SOSPENSIONE PATENTE PER INCIDENTE

Oggetto della garanzia e somme assicurate

La Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera (diaria) indicata in polizza per il numero di giorni previsti nel provvedimento di sospensione della patente e comunque per il periodo di tempo massimo indicato in polizza.

La Società per quanto previsto dalle Condizioni Generali di Polizza garantisce la copertura a seguito di:

- sospensione provvisoria disposta dal Prefetto competente, per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada;
- sospensione applicata dal giudice con sentenza di condanna per omicidio colposo o lesioni personali colpose conseguenti a violazioni di norme del Codice della Strada e adottata con provvedimento dal Prefetto;
- sospensione applicata con le modalità indicate ai punti precedenti conseguente all'inadempimento da parte dell'assicurato dell'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. In quest'ultimo caso la garanzia opera a condizione che l'assicurato venga prosciolto o assolto dall'imputazione del reato di fuga o di omissione di soccorso; purché l'evento che determina il provvedimento di sospensione della patente di guida si sia verificato durante il periodo di validità della copertura;

La diaria è prevista a seguito di sanzioni commesse per violazioni dei seguenti articoli del Codice della Strada:

- Art. 222, 223 - Ritiro della patente in conseguenza ipotesi di reato
- Art. 149 - Inosservanza distanza di sicurezza
- Art. 150 - Incrocio tra veicoli in passaggi ingombrati e strade di montagna

REVOCA PATENTE disposta dall'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 222 co. 3 CdS. La Società a sentenza definitiva corrisponderà la diaria prevista per giorni 180.

Soggetti assicurati:

Per Assicurato si intende il titolare della patente di guida indicata in polizza con Categoria e relativo numero oppure il conducente in possesso di abilitazione alla guida del veicolo indicato;

Esclusioni

La garanzia non è operante nei confronti del conducente assicurato, se:

- guidi il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottemperi agli obblighi prescritti in patente;
- non sia munito delle prescritte autorizzazioni in corso di validità;
- sia stato sanzionato ai sensi dell'art. 187 del D. LGS 30/4/92 n. 285 guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- non abbia presentato ricorso nei termini previsti dal provvedimento (salvo accordo specifici con il nostro ufficio di Tutela Legale);
- al momento del verificarsi dell'evento, il veicolo non sia regolarmente assicurato a norma di legge;
- il veicolo sia adibito ad un uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione o prescritto dalle vigenti leggi;
- la patente venga sospesa per fatti dolosi compiuti del Contraente;
- i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali, sono causati dalla partecipazione a corse, gare e relative.

Spese Legali e Peritali

L'assicurazione è estesa al rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato per la formulazione e presentazione dell'Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente (vedi quanto previsto) della circolazione.

La garanzia è prestata a titolo di rimborso entro il massimale di € 3.000,00 per evento ed anno assicurativo.

Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente deve informare l'impresa dell'avvenuta sospensione della patente di guida a mezzo lettera raccomandata, allegando i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento stesso adottato dall'Autorità ed i motivi che lo hanno determinato. Il Contraente deve dare immediato avviso all'impresa dell'avvenuta restituzione della patente.

Pagamento dell'indennità

L'indennità giornaliera pattuita in polizza, fermo in ogni caso il periodo massimo previsto, è corrisposta a periodi mensili posticipati, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la sospensione della patente di guida e fino a quando la patente stessa non viene restituita. In caso di morte del conducente assicurato durante il periodo di sospensione della patente, l'impresa non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, liquidando tuttavia le indennità maturate sino al giorno del decesso.

Qualora al momento del sinistro il titolare della patente sospesa risulti recidivo per precedenti sospensioni – nei due anni antecedenti la stipula del contratto - la liquidazione della diaria pattuita sarà ridotta nella misura del 25% per ognuna delle precedenti sospensioni definite recidive.

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Limiti territoriali

Per ritiro e/o sospensione patente: validità U.E., si riconoscono i corrispondenti articoli del Codice della strada applicato in Italia.

PATENTE A PUNTI

Oggetto della garanzia e somme assicurate

La garanzia è operante nel caso di:

Rimborso spese corso di recupero punti e/o per sostenere l'esame per la revisione della patente

La Società rimborserà le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero dei punti e/o le spese sostenute per sostenere l'esame per la revisione della patente fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento ed anno assicurativo in conseguenza alla perdita di:

- ⌚ punti 6 per le patenti A e B
- ⌚ punti 9 per le patenti superiori

dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Esclusioni

La garanzia non è operante per il pagamento di cauzioni, multe, ammende nonché se è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

Art. 141 – Gare di velocità

Art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza

Art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti

Art. 189 – Omissione di soccorso

Art. 192 – Violazione di posti di blocco

Sono altresì escluse le spese sostenute per il rifacimento della patente a seguito dell'applicazione dell'art. 126 bis Codice della Strada – Mancato superamento dell'esame di revisione.

Soggetto per il quale è prestata l'assicurazione

Per Assicurato si intende il titolare della patente di guida indicato in polizza che deve essere in possesso di almeno 15 punti al momento della stipula del presente contratto.

Spese Legali e Peritali

L'assicurazione prevede il rimborso delle spese legali e peritali sostenute dall'Assicurato per la formulazione e presentazione dell'Istanza di modifica del provvedimento di sospensione della patente in conseguenza di incidente e violazione della circolazione.

La garanzia è prestata a titolo di rimborso entro il massimale di € 3.000,00 per evento ed anno assicurativo.

Obblighi in caso di sinistro

L'Assicurato dovrà trasmettere alla Società la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del sinistro o dell'avvenuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C.